

Diniego dell'autorizzazione alla rilocalizzazione di alcuni aerogeneratori già precedentemente autorizzati

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 24 settembre 2015, n. 1273 - Allegretta, pres.; D'Alterio, est. - Murgeolica s.r.l. (avv.ti Cassar, Iacovone, Mansueto) c. Regione Puglia (avv. Colelli) ed a.

Ambiente - Impianto eolico - Costruzione ed esercizio - Autorizzazione unica - Parco Nazionale dell'Alta Murgia - Variante - Nuova localizzazione di alcuni aerogeneratori - Diniego autorizzazione.

(Omissis)

FATTO

1. La società ricorrente espone di aver conseguito l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico composto da 20 aerogeneratori, rilasciata dal Settore Industria ed Energia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, giusta Determina Dirigenziale n. 756/06, pubblicata sul BURP in data 27 luglio 2006. Riferisce che, in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto autorizzato e a valle dell'acquisito di tutti gli aerogeneratori, l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia ha contestato che alcuni aerogeneratori (contrassegnati con i numeri 4, 5, 17 e 18), risultavano, a seguito di sopralluogo effettuato dal Corpo forestale dello Stato, ricadenti all'interno del perimetro del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Infatti, successivamente al rilascio dell'A.U. erano state redatte le nuove cartografie del territorio del Parco della Murgia, in scala ridotta rispetto a quelle allegate al D.P.R. 10.03.2004 (istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia), sicché era poi emerso che alcuni aerogeneratori di cui all'A.U. n. 756/06 erano in realtà ricadenti all'interno dell'area del Parco.

Alla luce di tale circostanza, e considerato il contrasto *in parte qua* dell'A.U. con la determina di V.I.A. n. 140 del 12 aprile 2005, il Dirigente del Settore Energia, su sollecitazione dell'Ente Parco del 27 marzo 2007, ha comunicato con nota del 30 aprile 2007, prot. 38/4663 l'avvio del procedimento di revoca parziale dell'A.U..

La società ricorrente si è opposta con osservazioni del 17 maggio 2007 all'emanazione di un provvedimento di autotutela, ed inoltre, al fine di risolvere le interferenze con il Parco medesimo, ha presentato apposita domanda di variante al progetto già autorizzato (depositata il 16 maggio 2007, cui ha fatto seguito ulteriore istanza in data 21 maggio 2008), chiedendo che fosse autorizzata una nuova localizzazione dei 4 aerogeneratori, in area esterna a quella di interesse.

Senonché con i gravati provvedimenti la Regione ha denegato la richiesta variante.

2. Con il ricorso in epigrafe la società Murgeolica ha avverso la D.D. n. 50 del 9 febbraio 2009, con cui il Servizio ecologia, sostanzialmente ripetendo le motivazioni espresse dal Comitato V.I.A. nelle sedute del 9 e 30 ottobre 2008 con parere di compatibilità ambientale negativo, ha ritenuto di non poter esprimere alcuna valutazione di merito sull'istanza di variante, giudicandola di fatto inammissibile. Alla base dell'assunto divisato dall'Amministrazione regionale vi era infatti la considerazione che l'A.U., pur in assenza di un formale provvedimento di autotutela, poteva essere considerata valida solo con riferimento a 16 dei 20 aerogeneratori originariamente previsti, sicché, rispetto agli ulteriori 4 aerogeneratori illegittimamente autorizzati in assenza di nulla osta dell'Ente Parco, sarebbe occorsa una nuova A.U..

2.1 Nel merito dei motivi di ricorso, la difesa della ricorrente ha evidenziato l'avvenuta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 *octies* e *nonies* L. 241/90, atteso che, in assenza di un provvedimento di revoca/annullamento parziale della D.D. n. 756/2006, non sarebbe stato necessario un nuovo provvedimento autorizzatorio *ex art. 12* D.lgs. 387/2003; né tantomeno l'istanza di variante poteva aver comportato, come pure riferito nel provvedimento impugnato, una rinuncia parziale ai contenuti dell'autorizzazione unica.

2.2 Con il medesimo ricorso la ricorrente ha impugnato anche il parere parzialmente positivo dell'Ufficio Parchi, limitatamente alla parte in cui, con palese difetto assoluto di motivazione, aveva ritenuto che *"l'intervento determinerebbe la riduzione e la frammentazione dell'habitat prioritario, oltre che disturbo alla fauna"*.

3. Si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia ed il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, chiedendo il rigetto dell'impugnativa.

4. Con ordinanza cautelare del 7 maggio 2009, n. 258 questo Tribunale ha sospeso l'efficacia di tale diniego, ordinando alla Regione Puglia il riesame nel merito del provvedimento, statuendo che *"l'autorizzazione deve considerarsi pienamente efficace e suscettibile di modificazioni in variante"* e che il Comitato V.I.A. ha *"ingiustificatamente rifiutato di pronunciarsi sulla proposta di variante, dando così luogo al definitivo arresto del procedimento"*.

5. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 settembre 2010, la ricorrente ha impugnato la successiva Determina n. 246 del 10 giugno 2010, con cui il Servizio Ecologia della Regione, rideterminatosi in ottemperanza alla prefata ordinanza cautelare, ha negato la richiesta variante, ritenendo operare nell'area interessata dall'intervento il divieto generalizzato alla realizzazione di parchi eolici in area SIC e ZPS di cui all'art. 2, comma 6, L.R. n. 31/2008; art 5, comma 1, lett. n), regolamento regionale n. 15/2008 e art. 14, regolamento regionale n. 16/2006.

5.1 Con tale atto la ricorrente si è doluta del fatto che la qualificazione come mera variante del progetto, su cui il Comitato V.I.A. non si era espresso, avrebbe invece potuto condurre, in deroga al principio *tempus regit actum*,

all'applicazione della normativa anteriore al divieto e vigente al momento dell'autorizzazione, non preclusiva della costruzione di impianti eolici all'interno di area SIC e ZPS.

5.2 In accoglimento dell'istanza cautelare proposta con ricorso per motivi aggiunti questo Tribunale (con ordinanza del 20 ottobre 2010, n. 755/2010) ha sospeso anche tale diniego ordinando *“alla Regione Puglia di sottoporre nuovamente al Comitato VIA la proposta di variante, onde stabilire se si tratti di modifica migliorativa in relazione alla tutela dei vincoli ivi insistenti (e fermo restando che appare difficilmente contestabile, allo stato degli atti, che di mera variante si tratti e non già di progetto integralmente nuovo)”*. Questo Tribunale, infatti, riteneva in punto di *fumus* che il mero richiamo da parte del provvedimento del 21 giugno 2010 alle norme regionali di divieto, in assenza della previa verifica in ordine alla riconducibilità del progetto presentato alla categoria della variante migliorativa, rivelasse un difetto d'istruttoria e di motivazione.

6. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, Murgeolica ha impugnato la Determinazione Dirigenziale n. 181 del 19 agosto 2011, emanata a seguito dell'ordinanza cautelare n. 755/2010, con cui l'Amministrazione resistente, prendendo posizione sulla natura di variante sostanziale non migliorativa dell'auspicata rilocalizzazione delle torri eoliche, ribadiva ancora una volta l'esito di reiezione dell'istanza.

La società Murgeolica ha affidato le proprie doglianze a tre motivi di gravame.

Risulta contestata, in estrema sintesi, da un lato, la violazione dell'art. 5, comma 4 bis del R.R. 18 luglio 2008, n. 15, a norma del quale il divieto generalizzato di installare gli aerogeneratori in aree SIC e ZPS introdotto dal R.R. 16/2006, confermato dalla L. R. 31/2008, non si applicherebbe *“alle varianti migliorative ai progetti già approvati”* e, dall'altro, la valutazione tecnico-discrezionale svolta in concreto dalla Regione Puglia, con particolare riguardo al mancato riconoscimento del carattere migliorativo della variante progettata.

7. In vista dell'udienza di merito la società Murgeolica ha notificato alle parti memoria difensiva con cui ha meglio articolato la domanda risarcitoria già formulata nei ricorsi.

8. La causa è stata trattenuta in decisione il 10 giugno 2015.

DIRITTO

1. La ricorrente contesta i provvedimenti con cui la Regione Puglia ha espresso avviso negativo sulle istanze di variante da essa presentate, concernenti la rilocalizzazione di quattro aerogeneratori (precedentemente autorizzati con determina dirigenziale n. 756/2006) in area esterna al Parco nazionale dell'Alta Murgia, chiedendone l'annullamento, oltre che il risarcimento dei danni che ne sarebbero conseguiti.

2. Per ragioni di ordine logico occorre muovere dall'esame dell'ultimo ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso la Determina n. 181 del 29 agosto 2011, con cui il Dirigente del Servizio Ecologia ha espresso parere di compatibilità ambientale negativo sul menzionato progetto di variante, in quanto ritenuto non migliorativo, condividendo nel merito il parere sfavorevole del Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21 aprile 2011.

Alla stregua della motivazione di tale provvedimento, infatti, l'asserito carattere non migliorativo della variante proposta risulta di per sé preclusivo della realizzazione dell'intervento, così dequotingo la questione concernente l'applicabilità al caso di specie della deroga al principio *tempus regit actum*, prevista dall'art. 5, comma 4 bis, del R.R. n. 28/2008, così come articolata dalla società ricorrente con il primo ricorso per motivi aggiunti (cfr. atto depositato il 27 settembre 2010, pag. 22 e ss., motivo *sub II*). Infatti, risulta incontestabile, alla luce del sopra richiamato principio, l'applicazione della normativa sopravvenuta alle varianti non migliorative dei progetti già assentiti (in particolare art. 2, comma 6, L.R. n. 31/2008) sebbene poi rispetto a tale normativa la ricorrente abbia prospettato specifiche censure di legittimità costituzionale. Tali censure, va subito evidenziato, non sono affatto condivise dal Collegio, ritenendosi che le disposizioni in questione siano conformi al complessivo quadro ordinamentale costituzionale ed europeo, alla luce della puntuale ed esaustiva motivazione espressa con sentenza di questa sezione n. 674 del 3 maggio 2013, cui si rinvia, ai sensi dell'art. 74 c.p.a..

3. Passando dunque all'esame nel merito del primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, non può essere condivisa la prospettazione difensiva della ricorrente, secondo cui, diversamente da quanto asserito dall'Amministrazione regionale, il carattere migliorativo della variante, in quanto questa interessa aree soggette a minori vincoli, sarebbe indubbio e, pertanto, non diversamente apprezzabile dall'Amministrazione.

3.1 Ad avviso del Collegio tale tesi risulta fallace, anche alla luce delle considerazioni svolte dal Comitato V.I.A. e recepite nel provvedimento conclusivo del procedimento di variante per cui *“Laddove la variante intervenga su un oggetto che originariamente, con riferimento ai quattro aerogeneratori in questione, prevedeva localizzazioni distanti circa 100 m, in qualche caso anche oltre 200 m da quelle attualmente riproposte, non può essere espresso un giudizio che riprenda quello dell'oggetto originario per trasferirlo, in termini di idoneità, automaticamente ai nuovi posizionamenti. Di fatto, con riferimento ai nuovi posizionamenti, non può che essere espresso un nuovo giudizio, poiché un progetto eolico fatto di n-elementi è dato dalla sommatoria di n-valutazioni sito-specifiche per ognuno di questi elementi. Questo è tanto vero quanto è chiaro che si sta parlando di un parco eolico che, in generale, è sempre formato da più aerogeneratori, ognuno in posizione differente, ognuna meritevole di analisi di merito, in relazione alla vincolistica, allo stato di uso del suolo, alle distanze reciproche con elementi particolari del paesaggio, e a tutte le condizioni sito-specifiche che, per il sito opzionato da un dato aerogeneratore, non sono ripetibili in nessun altro sito e per nessun altro aerogeneratore nello stesso modo. Cambiare sito di un aerogeneratore con quella entità di*

spostamento proposta dalla variante in parola significa, quindi, doversi esprimere su un nuovo sito con nuove condizioni al contorno, anche se all'aerogeneratore così spostato si è scelto di dare lo stesso nome (o numero, nella fattispecie)''.

3.1.1 Il Collegio concorda con tali argomentazioni, atteso che non è il dato della sussistenza di vincoli ambientali posti sulle aree oggetto di comparazione a costituire sicuro parametro rivelatore del carattere migliorativo o meno di un intervento modificativo del territorio, non potendosi prescindere da una verifica in concreto delle effettive criticità riscontrabili, onde poi svolgere una operazione finale di raffronto complessivo. Ciò senza trascurare il dato che l'area limitrofa al Parco, benché non vincolata, risulta comunque di elevato pregio ambientale, essendo ricompresa all'interno di Z.P.S., sicché non è possibile accedere alla indimostrata conclusione cui giunge la ricorrente secondo cui il carattere migliorativo della variante deriverebbe dalla circostanza di incidere su aree soggette a minori vincoli e, pertanto, di minore pregio ambientale. Del resto non può non evidenziarsi che 7 dei 27 aerogeneratori su cui il Comitato V.I.A. (con Determina n. 140/2005) si era espresso in maniera favorevole sotto il profilo delle criticità ambientali riscontrate, sia pure prescrivendo l'acquisizione della nulla osta dell'Ente Parco, ricadevano in area vincolata; inoltre, in relazione ai 4 aerogeneratori oggetto della richiesta di variante (che si è scoperto solo in seguito ricadere effettivamente in area Parco) non erano state evidenziate particolari situazioni ostative alla loro collocazione.

3.1.2 Al contrario, numerosi sono stati i fattori di criticità rilevati rispetto alla nuova localizzazione, quali l'incompatibilità sotto il profilo idrologico e geomorfologico (così come esplicitato nella parte del provvedimento intitolata "valutazioni di merito" ove si fa riferimento, in particolare, al pericolo di aumento dei "fenomeni di spietramento, con il substrato soggetto a "sfarinamento" con mezzi meccanici, da considerarsi uno dei fattori più distruttivi della biodiversità, già compromesso dal recente insediamento di infrastrutture industriali su superfici di Habitat prioritario"); l'incidenza sulla matrice suolo di discreto valore ecologico, soprattutto se messa a sistema con il contesto di habitat e di rete ecologica e con il pericolo che le installazioni proposte ostacolino i diffusi segni di "rinaturalizzazione" delle aree interessate; la viabilità tecnica solidale agli aerogeneratori (cavidotti e soprattutto strade di servizio), non coerente con le trame ordinarie del paesaggio, quali muretti a secco e viabilità interpodereale già esistenti; la concorrenza nell'impatto ambientale generale rispetto agli altri aerogeneratori già autorizzati, dovuta all'avvicinamento degli aerogeneratori, in particolare quello acustico a carico di ricettori sensibili identificati nelle masserie più a nord e più a sud, ed in generale agli insediamenti annessi alla viabilità principale. Conclusivamente il Comitato V.I.A. ha ritenuto che "la variante non comporta alcun miglioramento complessivo in termini di impatti sulle varie matrici ambientali interessate, atteso che se in relazione ad alcuni puntuali aspetti riferiti all'aerogeneratore n. 18, rimangono sostanzialmente tutto indifferenti le condizioni al contorno per quanto attiene gli altri aerogeneratori, vengono anche introdotti elementi peggiorativi. (...) nell'insieme la variante proposta non introduce alcun elemento migliorativo in termini di impatto ambientale introducendo, di contro, anche ulteriori elementi di incertezza nel complessivo quadro progettuale".

Detta complessiva valutazione negativa, recepita nel conclusivo provvedimento di diniego impugnato, risulta supportata da considerazioni di merito che, soffermandosi in termini esaustivi anche sulle controdeduzioni della ricorrente in relazione alla comparazione tra i due layout, evidenziano il carattere decisamente debole della proposta di variante sotto il profilo dell'aumento di sostenibilità ambientale, sottraendosi ai rilievi critici mossi dalla ricorrente di eccesso di potere sotto i vari profili denunciati.

Né il carattere ampio della motivazione può essere smentito dalle perizie tecniche depositate in atti dalla ricorrente, essendo queste dirette a confutare solo alcuni degli aspetti evidenziati dal Comitato V.I.A..

Giova sul punto anche richiamare un consolidato orientamento giurisprudenziale che, con riferimento alle valutazioni tecniche espresse dalla Amministrazione in materia ambientale, ha rimarcato come «... L'amministrazione, nel rendere il giudizio di valutazione ambientale, esercita un'ampissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti (tra le tante, Cons. Stato, sez. quinta, 22 marzo 2012, n. 1640; sezione sesta, 13 giugno 2011, n. 3561; sezione quinta, 17 gennaio 2011, n. 220; sezione quarta, 5 luglio 2010, n. 4246; Corte giustizia, 25 luglio 2008, c - 142/07).

La natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo, sicché, pur essendo pacifico (a seguito della storica decisione n. 601 del 9 aprile 1999 della sezione quarta) che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione possa svolgersi attraverso la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni compiute da quest'ultima sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, è ugualmente pacifico che il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali deve essere svolto ab extrinseco, nei limiti della rilevabilità iure oculo dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione dell'amministrazione (cfr. Cass. Civ., sez. unite, 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313).

La sostituzione da parte del giudice amministrativo della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell'amministrazione costituisce ipotesi di sconfinamento della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla pubblica amministrazione (p.a.), a nulla rilevando che lo sconfinamento si compia attraverso una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantiene nell'area dell'annullamento dell'atto.

In base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l'amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l'interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure. Conseguentemente, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa; deve tenere distinti i poteri meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità) rimessi all'organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verifica, solo avuto riguardo ai primi. (...)» (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1783).

Nel caso in esame non sono ravvisabili nelle censure formulate da parte ricorrente elementi significativi in ordine alla effettiva pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti dall'Amministrazione regionale e posti a fondamento della determina n. 181 del 29 agosto 2011, tenuto altresì conto del fatto che nel corpo motivazionale del provvedimento impugnato risultano dettagliatamente prese in considerazione le osservazioni formulate dalla società interessata e le controdeduzioni in risposta manifestate dalla stessa Amministrazione, in tal modo dandosi atto del serrato contraddittorio procedimentale svoltosi nel caso di specie.

3.2 Quanto al motivo sub II dei motivi aggiunti depositati il 7 dicembre 2011, la censura risulta inammissibile atteso che le valutazioni oggetto di critica, concernenti la turbina n. 19, in definitiva non hanno arrecato effettivi pregiudizi agli interessi della ricorrente. Basti infatti rilevare che alcun provvedimento svantaggioso per la ricorrente è stato assunto con riferimento a detta turbina, né le predette valutazioni risultano aver inciso sull'esito di reiezione dell'istanza di variante.

3.3 Con un ultimo motivo la società Murgeolica lamenta la violazione del principio di proporzionalità non avendo la Regione valutato la possibilità di stralciare dalla proposta uno o più aerogeneratori. Sul punto va considerato che la valutazione in ordine al carattere non migliorativo della variante ha riguardato tutti i suoi aspetti. In particolare, anche per l'aerogeneratore contrassegnato con il n. 18 si è al più evidenziata una sostanziale invarianza degli effetti sull'ambiente, ma non ne è invece emerso anche il carattere migliorativo; circostanza che avrebbe eventualmente consentito l'auspicata valutazione di parziale ammissibilità della variante, alla luce della normativa di maggior favore invocata dalla ricorrente.

3.4 Ne deriva l'improcedibilità degli ulteriori motivi non esaminati di cui al ricorso introduttivo e per motivi aggiunti del 27 settembre 2010, atteso che, in ragione della evidenziata legittimità del provvedimento negativo di conclusione del procedimento, in forza delle non superate preclusioni all'assentibilità dell'istanza di variante, risulta venuto meno l'interesse della ricorrente al loro esame.

4. E' dunque possibile passare all'esame della domanda risarcitoria spiegata dalla Murgeolica sia con riferimento ai danni scaturenti dall'asserita illegittimità dei provvedimenti di diniego di variante che per il ritardo nella conclusione dell'*iter* procedimentale.

4.1 Accertata, nel caso di specie, la legittimità del provvedimento conclusivo del tortuoso *iter* amministrativo, non sussistendo - in base alle argomentazioni sopra evidenziate - il requisito dell'ingiustizia del danno di fronte all'attività comunque verificata come legittima della Pubblica Amministrazione, non può da tale verifica di legittimità scaturire una responsabilità risarcitoria, se non per danno da ritardo. Resta pertanto da valutare se possano essere imputati all'Amministrazione, a titolo di responsabilità per colpevole violazione dei termini procedurali *ex art. 2 bis L. 241/90*, i danni che la ricorrente asserisce di aver subito, in conseguenza della tardiva conclusione del procedimento di variante (quantificati in €. 808.700,00, pari al costo di deposito delle turbine). Sul punto la società rimarca che la determinazione conclusiva del 29 agosto 2011, emessa all'esito dei diversi pronunciamenti cautelari, è stata adottata dopo oltre quattro anni dalla richiesta di variante del 16 maggio 2007.

4.2 Occorre ribadire sulla questione in esame che, in base a consolidati principi giurisprudenziali, l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi "*iuris tantum*", in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell'adozione del provvedimento amministrativo, dovendo il danneggiato provare, *ex art. 2697 c.c.*, tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, ovvero, sia i presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante): in sostanza, il mero "superamento" del termine fissato "*ex lege*" o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra piena prova del danno.

4.2.1 Orbene, nella fattispecie che ci occupa, la ricorrente lamenta che, facendo legittimo affidamento nella celere conclusione favorevole del procedimento di variante, anche sulla base del parere favorevole del 2 aprile 2008 dell'Ufficio Parchi dell'Assessorato della Regione Puglia e delle sollecitazioni provenienti dallo stesso Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia (cfr. nota prot. n. 11893 del 29 agosto 2008) ha disposto lo stoccaggio dei 4 aerogeneratori in apposito magazzino, in attesa della conclusione dell'*iter* procedimentale, sostenendone i relativi costi, di cui domanda il ristoro.

4.2.2 Sennonché, la ricorrente non riesce a fornire adeguata prova della diretta ed immediata consequenzialità dei danni che asserisce di aver subito (in termini di spese per il deposito degli aerogeneratori) rispetto al lamentato illegittimo ritardo procedimentale.

Come correttamente rilevato dalla Regione, non è dato comprendere le ragioni per cui Murgeolica abbia potuto prevedere, ben prima che il procedimento di variante fosse terminato, il suo esito favorevole, così mantenendo volontariamente efficaci i contratti in essere per l'installazione delle 4 turbine (cfr. pag. 50 del ricorso per motivi

aggiunti del 27 settembre 2010), senza avere alcuna certezza degli esiti del complesso procedimento, coinvolgente più organi ed enti, ed anche alla luce degli elevati costi di deposito da sostenere. Senza peraltro trascurare la circostanza che non risulta fornita prova della anteriorità della data di stipula del contratto relativo alla fornitura di tutte le turbine rispetto alla comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca dell'A.U..

4.2.3 Sotto poi un connesso profilo, non risulta che la ricorrente abbia attivato gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento per ottenere una modifica delle prestazioni contrattuali onde porre rimedio alle ben note sopravvenienze ed evitare, con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, le lamentate conseguenze del ritardo procedimentale; né risulta provata l'impossibilità di utilizzare per tempo in maniera diversa gli aerogeneratori (come invece la società ha dichiarato di aver fatto solo nel giugno 2011). Inoltre, sebbene la ricorrente abbia contestato a più riprese i successivi provvedimenti di diniego dell'Amministrazione, non risultano attivati gli strumenti giurisdizionali di tutela avverso il silenzio. Nella fattispecie, di tali circostanze deve tenersi conto nell'applicazione del canone di cui al terzo comma dell'articolo 30 del codice processo amministrativo (*“Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti”*). Va anche aggiunto che lo stesso contratto di deposito (allegato in atti in data 30 aprile 2015) è datato 26 novembre 2008, dunque è successivo alla conoscenza da parte della ricorrente del parere negativo reso dal Comitato V.I.A. nella seduta del 9 ottobre 2008, sicché non risulta viepiù giustificato l'affidamento riposto in un esito procedimentale favorevole.

4.3 Quanto alla domanda risarcitoria, proposta per la prima volta con memoria del 9 maggio 2015, in relazione ai falsi affidamenti che sarebbero stati ingenerati nella ricorrente in conseguenza della mancata conclusione del procedimento di revoca, va rimarcato che tale questione non ha costituito oggetto di cognizione nell'odierno giudizio, sicché la domanda, così come proposta, risulta inammissibile.

5. In conclusione il ricorso è respinto.

6. In deroga al principio della soccombenza, in considerazione della complessità delle questioni problematiche affrontate e degli esiti in parte favorevoli della fase cautelare, il Collegio ritiene sussistere gravi ed eccezionali motivi per procedere alla compensazione tra le parti delle spese di causa.

(Omissis)